

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

**REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO**  
**del 7 marzo 2013**  
**relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***  
(GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b>M1</b>	Regolamento (UE) 2018/2056 del Consiglio del 6 dicembre 2018	L 329	1	27.12.2018

**▼B****REGOLAMENTO (UE) N. 216/2013 DEL CONSIGLIO****del 7 marzo 2013****relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****Articolo 1*

1. La *Gazzetta ufficiale* è pubblicata in formato elettronico, conformemente al presente regolamento, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Fatto salvo l'articolo 3, soltanto la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* pubblicata in formato elettronico («l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*») è autentica e produce effetti giuridici.

*Articolo 2***▼M1**

1. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* reca una firma elettronica qualificata, definita conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, o un sigillo elettronico qualificato definito conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. I certificati qualificati per la firma elettronica o per il sigillo elettronico e i loro rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex per consentire al pubblico di verificare la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato e l'autenticità dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*.

**▼B**

2. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* presenta informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
3. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.

*Articolo 3*

1. Qualora non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, il sistema informatico è ripristinato al più presto.

Il momento in cui tali guasti si sono verificati è stabilito dall'Ufficio delle pubblicazioni.

2. Se è necessario pubblicare la *Gazzetta ufficiale* e quando il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni non è operativo a causa di un guasto ai sensi del paragrafo 1, soltanto l'edizione a stampa della *Gazzetta ufficiale* produce effetti giuridici.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

**▼B**

Una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell'edizione a stampa di cui al primo comma è messa a disposizione del pubblico nel sito web EUR-LEX solo a titolo informativo e contiene un avviso in tal senso.

3. Una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni il sito web EUR-Lex fornisce informazioni su tutte le edizioni a stampa autentiche e che producono effetti giuridici conformemente al paragrafo 2, primo comma.

*Articolo 4*

1. Con riferimento all'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale, l'Ufficio delle pubblicazioni è responsabile per:

- a) la sua pubblicazione e per garantirne l'autenticità;
- b) l'applicazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico che serve a produrre l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e il potenziamento di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;
- c) l'applicazione e l'ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l'accesso all'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;
- d) la definizione di norme di sicurezza interna e di accesso con riguardo al sistema informatico che serve a produrre l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale;
- e) la conservazione e l'archiviazione dei documenti elettronici e il loro trattamento in linea con i futuri sviluppi tecnologici.

2. L'Ufficio delle pubblicazioni esercita le responsabilità di cui al paragrafo 1 conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del quarto mese civile successivo all'adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.